

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE
di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2018/19**

**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2019
Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed interventi per studenti
n. 24 del 18 gennaio 2019**

SCADENZE DA RISPETTARE

avvio procedura per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa	21 gennaio 2019 ore 9:00
termine per la compilazione on line della domanda di contributo fitto casa	5 marzo 2019 ore 13:00
termine per l'integrazione on line della domanda di contributo fitto casa con i dati ISEE	12 marzo 2019 ore 13:00
termine perfezionamento domanda della domanda di contributo fitto casa con il caricamento in upload della documentazione	15 marzo 2019 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie	Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la compilazione on line della domanda di contributo
avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa	Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di contributo fitto casa	Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e del relativo avviso sul sito
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione contributo fitto casa	Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame
pagamento prima rata contributo fitto casa	Entro il 31 maggio 2019
termine presentazione richiesta saldo del contributo con quietanze di pagamento del canone d'affitto e, per gli studenti iscritti al primo anno, autocertificazione conseguimento 20 crediti	30 novembre 2019
pagamento saldo contributo fitto casa	31 gennaio 2020

Sommario

CAPO I – DESTINATARI

ART. 1 – FINALITA' E DESTINATARI.....	4
---------------------------------------	---

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

ART. 2 – DEFINIZIONE DI STUDENTE FUORI SEDE.....	4
ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI.....	5
ART. 4 – REQUISITI DI MERITO.....	6

CAPO III – PROCEDIMENTO

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	8
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO.....	9
ART. 7 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	12
ART. 8 – COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	12
ART. 9 – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO MEDIANTE UPLOAD DEI DOCUMENTI.....	13
ART. 10 – ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	15
ART. 11 – ESITI DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME TEMPI DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	16
ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	17
ART. 13 – STANZIAMENTO, IMPORTO E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI "FITTO –CASA".....	18

CAPO V – INAMMISSIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 14 – CAUSE DI INAMMISSIBILITA', INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....	19
---	----

CAPO VI – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART. 15 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
ART. 16 – VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	21

CAPO VII – INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 17 – INFORMAZIONI.....	21
ART. 18 – POSTAZIONI PER LA COMPILAZIONE ON LINE.....	21

CAPO VIII – PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

ART. 19 – PUBBLICITÀ.....	22
ART. 20 – FONTI NORMATIVE.....	22

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2018/19

CAPO I DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti e le studentesse fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2018/19, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Per l'ammissione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art. 4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti e le studentesse che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione (compresi i titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente), per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti e le studentesse che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani,

Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Art. 3 - Requisiti economici

Possono accedere al contributo per "fitto-casa" gli studenti e le studentesse che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Le condizioni economiche dello studente e della studentessa sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai sensi dell'art. 4 comma V del D.P.C.M. n.159/2013, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del beneficio, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per il contributo fitto casa percepito nell'anno di riferimento dell'attestazione ISEE prodotta, con le modalità previste dalla suddetta normativa.

3.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE e di studente indipendente

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Ai sensi dell'art. 5 comma III del D.P.C.M del 9 aprile 2001, lo status di studente o studentessa indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, viene riconosciuto se lo studente o la studentessa è in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente o dalla studentessa, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Lo studente coniugato o la studentessa coniugata che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

3.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Ai sensi dell'art. 3 della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Qualora sia orfano di entrambi i genitori, lo studente o la studentessa può presentare un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica come unico componente del nucleo familiare, anche se non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del precedente punto 3.1.

Art. 4 - Requisiti di merito

1) Studenti e studentesse iscritti al primo anno

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione **non inferiore a 70/100**.

Per gli iscritti e le iscritte al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione **non inferiore a 90/110**.

2) Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L. 21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti e le iscritte non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso. **Non è possibile utilizzare per l'accesso al contributo fitto casa il "bonus" previsto dal bando per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio.**

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti e le studentesse chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

Gli studenti e le studentesse in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire del contributo a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire del beneficio a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico).

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1 anno F.C.</i>
Crediti richiesti	35	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6° e 1 F.C.</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	35	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>1 anno f.c.</i>
Crediti richiesti	40	80

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza del bando;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida, e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati. Ad esempio:**
 - **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
 - **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

3) Studenti e studentesse iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università. Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Per quanto concerne il periodo di interruzione degli studi si rinvia a quanto previsto dal precedente punto 2).

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di scadenza del bando, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1 f.c.
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in soprannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

5.1 Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

- a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.
5 punti verranno assegnati agli studenti e le studentesse che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata del corso di studio prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio;
- b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti e le studentesse che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di primo livello - studenti e studentesse idonei non beneficiari di posto alloggio;
2. matricole di primo livello - altri studenti e studentesse.

Gli studenti e le studentesse risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti e le studentesse inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.2 Per gli iscritti e le iscritte al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

- a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.
5 punti verranno assegnati agli studenti e le studentesse che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi;
- b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti e le studentesse che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. matricole di secondo livello - studenti e studentesse idonei non beneficiari di posto alloggio;
2. matricole di secondo livello - altri studenti e studentesse.

Gli studenti e le studentesse risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti ed alle studentesse inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

5.3 Per gli iscritti e le iscritte agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o degli esami in annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato (o numero degli esami in annualità), previsti nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda (*ad esempio: per lo studente o la studentessa che partecipa al concorso come iscritto o iscritta al secondo anno di corso, il calcolo del rapporto parametrico sarà effettuato dividendo i crediti conseguiti per 60; per gli iscritti e le iscritte al terzo anno, dividendo i crediti conseguiti per 120, ecc.*).

Gli studenti e le studentesse iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, potranno chiedere che tale rapporto parametrico sia calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, producendo, unitamente all'autocertificazione degli esami, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.3.

Qualora sia prodotto dallo studente o dalla studentessa un piano di studi incompleto e, in ogni caso, per gli iscritti e le iscritte al fuori corso, il calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi sarà effettuato su 60 crediti per anno.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Saranno redatte due graduatorie, formulate secondo i criteri sopraindicati e distinte fra:

1. Anni successivi - studenti e studentesse idonei non beneficiari di posto alloggio;
2. Anni successivi - altri studenti e studentesse.

Gli studenti e le studentesse risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie relative all'assegnazione di posti alloggio per il corrente anno accademico, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse.

Agli studenti ed alle studentesse inseriti nella seconda graduatoria saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nella prima graduatoria.

Art. 6 - Documentazione necessaria per la partecipazione al bando di concorso

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della seguente documentazione, da produrre con le modalità indicate all'art. 9 del presente bando:

6.1 Contratto di locazione

Il contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere intestato allo studente o alla studentessa e dovrà avere durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2018/19. Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Il contratto dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purchè stipulato a favore dello studente;

2. soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;
3. assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle Case dello Studente dell'Ente. L'Ente provvederà a verificare d'ufficio la permanenza nel posto alloggio. Sarà escluso dal computo il mese di agosto.

Il contratto di locazione di un immobile di un privato, di cui al punto 1. del presente articolo, dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta in allegato al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;
- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere allegati l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). Il rinnovo del contratto alla scadenza contrattuale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico.

In caso di soggiorno in una struttura religiosa o laica, dovrà essere prodotta copia del Contratto di Ospitalità stipulato a tal fine (non soggetto a registrazione). Il contratto dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante della struttura e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente, il periodo di soggiorno, il costo mensile o annuo del canone di locazione.

In caso di fruizione di posto alloggio a titolo oneroso presso le Case dello Studente dell'ERSU di Cagliari, dovrà essere prodotta copia dell'atto di accettazione del posto alloggio sottoscritto presso la struttura all'atto dell'occupazione della camera.

6.2 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine del 5 marzo 2019, ore 13:00, **pena l'esclusione dal concorso**.

Si precisa che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2018 sono valide fino al 15 gennaio 2019 e pertanto tutti gli studenti e le studentesse che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A. 2018/19 indicando i dati economici risultanti da una attestazione ISEE valida fino al 15 gennaio 2019), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare in corso di validità alla data di scadenza del bando, e dovranno

indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

L'attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati è irricevibile:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a seguito di Dichiarazione sostitutiva unica presentata nell'anno 2019;
- deve riportare la dicitura **“SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”**;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate;

N.B.: lo studente o la studentessa è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nell'attestazione ISEE. Fatta salva la facoltà di rettifica di cui all'art. 9.3, in caso produca una attestazione che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o recante annotazioni relative ad omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente o la studentessa è ammesso al concorso con riserva ed è tenuto ad effettuare tempestivamente le integrazioni ed i correttivi necessari entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame di cui all'art. 11.2, pena l'esclusione dalle graduatorie definitive.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line il numero del protocollo assegnato dall'INPS all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 8.2.

6.3 Autocertificazione degli esami (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo) ed eventuale piano di studi.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno stampare a tal fine la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: “Autodichiarazione iscrizione con esami”.

I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliarionline.it. Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta e prodotta con le modalità previste dal successivo articolo 9, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”, dovranno produrre, con le modalità previste all'articolo 9 la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it, sottoscritta dall'interessato.

Al solo fine del calcolo del rapporto parametrico di cui all'art. 5.3, e solo se iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, gli studenti e le studentesse potranno eventualmente produrre, con le modalità previste all'articolo 9, copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, (da scaricare dalla pagina del sito dell'Ateneo relativa al corso di laurea frequentato). Il piano di studi dovrà contenere l'indicazione di tutti i crediti

previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l'indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell'anno di corso durante il quale devono essere sostenuti).

Art. 7 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro la data di scadenza e con le modalità indicate al successivo art. 8, pena l'esclusione dal concorso.

La domanda compilata on line dovrà essere perfezionata con il caricamento in upload dei documenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate all'art. 9, pena l'esclusione dal concorso.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione on line della domanda ed il perfezionamento della stessa, si rinvia alla lettura della **"Guida alla procedura on line"**, disponibile sulla home page del sito www.ersucagliarionline.it.

Art. 8 - Compilazione della domanda on line

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it **a far data dal 21 gennaio 2019 ed inviata entro le ore 13.00 del 5 marzo 2019, pena l'esclusione. Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e compilare alcuna richiesta. Gli eventuali utenti collegati, impegnati nella compilazione della domanda alla scadenza del suddetto termine, verranno disconnessi automaticamente dal sistema.**

8.1 Modalità generali per la compilazione della domanda on line:

La volontà di partecipare al concorso per l'assegnazione del contributo fitto casa **deve essere espressa all'atto della compilazione della domanda on line**: non sarà possibile modificare in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie la dichiarazione di non voler richiedere il contributo; sarà invece possibile presentare una dichiarazione di rettifica entro il termine e con le modalità di cui all'art. 9.3, o rinunciare al contributo.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria, gli estremi del contratto di locazione stipulato, e i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEE.

Qualora il contratto di locazione sia intestato a più studenti, lo studente dovrà indicare la quota del canone mensile di locazione di propria competenza, escluse le spese (es. spese condominiali, ecc.).

In caso di assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente, il richiedente dovrà specificare la Casa dello Studente ospitante, la durata dell'assegnazione e l'importo della retta alloggio.

8.2 Attestazione ISEE:

Lo studente o la studentessa dovrà riportare nei campi relativi alla condizione economica della famiglia i dati risultanti dall'attestazione ISEE in corso di validità, descritta all'art. 6.2.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line il numero del protocollo assegnato dall'INPS all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed inviare la domanda. Una volta ottenuta l'attestazione ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla

propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it, **entro le ore 13:00 del 12 marzo 2019**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell'attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "domanda incompleta" e la stessa non potrà essere perfezionata con le modalità indicate all'art. 9.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione entro il suddetto termine, risulterà escluso nelle graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando.

8.3 Autocertificazione dei requisiti di merito

Gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi. Il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line deve coincidere con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami, descritta all'art. 6.3.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

8.4 Conclusione della procedura di compilazione della domanda on line

A conclusione della procedura di compilazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda con l'indicazione dei servizi richiesti, ed i seguenti file in formato pdf:

- a) domanda di accesso ai servizi;
- b) dichiarazione di autocertificazione, che costituisce parte integrante della domanda di accesso ai servizi.

Lo studente dovrà accertarsi di aver concluso la procedura di compilazione on line della domanda verificando l'esistenza dei suddetti file nella propria area riservata del sito www.ersucagliarionline.it.

Conclusa la procedura on line, la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità indicate al successivo art. 9, **pena l'esclusione dal concorso**.

Art. 9 - Perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso mediante upload dei documenti

Conclusa la procedura descritta all'art. 8 lo studente o la studentessa dovrà perfezionare la domanda compilata ed inviata on line, caricando la documentazione di seguito indicata, entro il termine del **15 marzo 2019, ore 13:00**, esclusivamente attraverso la procedura di upload nell'area riservata del sito www.ersucagliarionline.it, **pena l'esclusione dal concorso**.

9.1 Documenti da produrre per il perfezionamento della domanda

La documentazione da produrre per il perfezionamento della domanda di partecipazione al concorso è la seguente:

- 1) "dichiarazione di autocertificazione", **che dovrà essere firmata dall'interessato** (vedi punto 8.4, lettera b del precedente articolo 8), e che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di accesso ai servizi;
- 2) copia di documento di identità in corso di validità;
- 3) attestazione ISEE 2019. L'attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti indicati all'art. 6.2 è irricevibile.

- 4) copia del contratto di locazione (non dovranno essere prodotte planimetrie o altri allegati consegnati dal locatore), avente le caratteristiche richieste dall'art. 6.1. Il contratto dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta in allegato al contratto la documentazione indicata all'art. 6.1 comma III, lettera a), b) o c);
- 5) **solo per gli iscritti e le iscritte ad anni di carriera universitaria successivi al primo:** autocertificazione degli esami e, solo nei casi di cui all'art. 5.3, eventuale piano di studi come descritto all'art. 6.3 ultimo comma;
- 6) gli studenti e le studentesse aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale dovranno produrre tramite la procedura di upload copia della documentazione attestante tale status per l'inserimento nella graduatoria riservata, accorpando la scansione della suddetta documentazione ad uno documenti di cui ai punti precedenti del presente articolo e producendo un file unico. Qualora detta certificazione sia stata presentata per la partecipazione al concorso per l'anno accademico precedente, e permangano le condizioni che danno titolo all'attribuzione di tale status, non è necessario ripresentarla.

9.2 Procedura di upload dei documenti per il perfezionamento della domanda

Il perfezionamento della domanda di concorso dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la procedura di upload dei documenti, attiva nell'area riservata dello studente sul sito **www.ersucagliarionline.it**. Dovranno essere osservate le seguenti modalità:

a) predisposizione documenti

- accedere alla propria area riservata del sito www.ersucagliarionline.it;
- stampare la "dichiarazione di autocertificazione" generata dal sistema e resa disponibile nella suddetta area riservata;
- firmare la "dichiarazione di autocertificazione" ed effettuare la scansione, o sottoscriverla con firma digitale;
- scansionare separatamente copia di un documento di identità in corso di validità;
- scansionare separatamente l'attestazione ISEE 2019 (completa di tutte le pagine);
- scansionare separatamente la copia del contratto di locazione con la documentazione relativa alla registrazione dello stesso, o del contratto di ospitalità, o dell'atto di accettazione del posto alloggio, descritti all'art. 6.1;
- firmare e scansionare separatamente l'autocertificazione degli esami (**solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo**), descritta all'articolo 6.3. Qualora, nel caso previsto dall'ultimo comma del suddetto articolo, si presenti l'eventuale piano di studi, ai fini dell'upload si dovrà produrre un file unico, comprendente piano di studi ed autocertificazione esami.

N.B.: La scansione dovrà essere effettuata in formato pdf, in bianco e nero, con una risoluzione di 200 DPI. La dimensione massima di ciascun file accettata dal sistema è di 1 MB.

b) upload dei documenti

subito dopo il completamento della domanda on line con l'inserimento dei dati ricavati dall'attestazione ISEE 2019, sarà possibile, accedendo alla propria area riservata del sito www.ersucagliarionline.it, effettuare l'upload dei documenti attraverso il pulsante "upload

documenti". I documenti predisposti con le modalità sopra indicate dovranno essere caricati inserendo gli stessi nella sezione relativa a ciascun documento.

Non è necessario effettuare contestualmente l'upload di tutti i documenti. I documenti caricati possono essere eliminati e sostituiti fino all'avvenuto completamento della procedura.

Qualora venga effettuato l'upload del file relativo alla dichiarazione di autocertificazione firmato digitalmente non verrà richiesto l'upload del documento di identità.

N.B.: Nessun altro documento deve essere caricato oltre a quelli indicati al precedente punto 9.1 (la domanda di accesso ai servizi sarà resa disponibile dal sistema per la stampa e la verifica dei dati inseriti da parte dell'interessato, ma non deve essere inviata tramite upload).

c) Invio dei documenti dopo l'upload

- 1) inviare i documenti caricati con la suddetta procedura cliccando sul pulsante **"invia i documenti"**, che viene reso disponibile nella parte inferiore della stessa pagina dopo aver effettuato l'upload di tutti i documenti richiesti;
- 2) verificare, dopo aver effettuato l'invio, che nella pagina di upload sia presente il messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione dei documenti, con la data e l'ora dell'invio. Se il messaggio non è presente, significa che non è stato completato il caricamento e l'invio dei documenti.

La domanda di partecipazione al concorso non corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando è irricevibile.

Il mancato perfezionamento della domanda compilata on line con il caricamento nell'area di upload della documentazione richiesta entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo (15 marzo 2019, ore 13:00) è causa di esclusione.

9.3 Dichiarazioni di rettifica della domanda compilata on line

Entro la data del 15 marzo 2019, ore 13:00 potranno essere presentate allo Sportello per il Diritto allo Studio, esclusivamente su modulo cartaceo, scaricabile dal sito www.ersucagliari.it, eventuali dichiarazioni di rettifica dei dati inseriti nella domanda on line, per la correzione di errori di compilazione, previo completamento della procedura di upload per il perfezionamento della domanda.

Le dichiarazioni di rettifica sono irricevibili se non presentate unitamente alla documentazione necessaria a corredo della rettifica, fatto salvo il caso in cui tale documentazione sia già ricompresa fra quella presentata con la procedura di upload di cui al presente articolo.

Si precisa che in sede di rettifica non sarà comunque possibile effettuare dichiarazioni relative al numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico per la redazione della graduatoria, se non è stato trasmesso il piano di studi previsto all'art. 5.3.

Art. 10 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

In caso di contratto di locazione intestato a più studenti, qualora nel contratto non sia espressamente indicato il canone mensile o annuo dovuto da ciascuno studente, l'importo del canone sarà suddiviso in parti uguali fra gli interessati.

Qualora il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line non coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica dello studente, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Art. 11 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame - Tempi di esecuzione e Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss. mm.)

11.1 Graduatorie provvisorie

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la compilazione delle domande on line verranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it, e nell'area riservata dello studente del sito www.ersucagliarionline.it con le modalità previste dall'art. 15 del presente bando.

11.2 Istanze di riesame

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (il termine sarà indicato nell'avviso che sarà pubblicato unitamente alle suddette graduatorie), un'istanza di riesame della domanda in carta semplice, per:

- la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- la modifica dei requisiti economico-patrimoniali **già dichiarati** nella domanda di partecipazione al concorso, contenuti in un'attestazione ISEE in corso di validità. A tal fine dovrà essere prodotta una attestazione ISEE, recante la dicitura *"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"*, che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità.

In sede di riesame non sarà invece possibile:

- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, non inseriti on line entro il 12 marzo 2019;
- chiedere la modifica della dichiarazione di non voler richiedere il contributo "Fitto casa";
- chiedere la modifica del numero di crediti conseguibili per anno previsto dal piano di studi ai fini del calcolo parametrico, qualora non sia stato prodotto con la procedura di upload il piano di studi ufficiale.

11.3 Graduatorie definitive

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame. Dette graduatorie saranno consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata dello studente del sito www.ersucagliarionline.it con le modalità previste dall'art. 15 del presente bando.

Gli studenti e le studentesse richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive, e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2019; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2020, dietro presentazione della documentazione descritta al successivo punto 12.1.

Gli studenti e le studentesse beneficiari del suddetto contributo, possono fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato entro il 10 maggio 2019, accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it e compilando l'apposito campo, per l'accredito degli importi spettanti. In caso di mancata comunicazione del codice IBAN le rate del contributo potranno essere riscosse presso cassa presso le Agenzie o filiali dell'Istituto Tesoriere dell'ERSU di Cagliari.

12.1 Modalità di richiesta del saldo

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari **entro il 30 novembre 2019**, con la compilazione del modulo di richiesta appositamente predisposto e con le modalità che saranno rese note con successivo avviso, corredando la richiesta con la copia delle quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per almeno 10 mensilità (fatti salvi i casi previsti dal presente bando all'art. 6.1), e per un importo totale non inferiore al contributo concesso.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora lo studente o la studentessa non produca le quietanze relative al periodo di almeno 10 mesi, non potrà ottenere il pagamento del saldo.

Qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, il saldo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate.

Potranno essere presentate copie delle seguenti quietanze, che dovranno indicare il nominativo dello studente per il quale è stato effettuato il pagamento, i mesi o il periodo di riferimento dell'affitto e gli importi versati :

- ricevute di bonifico bancario o postale;
- ricevute rilasciate dal locatore.

12.2 Richiesta del saldo studenti e studentesse iscritti al primo anno

Oltre alla documentazione sopra descritta, gli studenti e le studentesse **iscritti al primo anno** dovranno allegare alla richiesta di saldo del contributo, l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2

annualità o 20 crediti entro la data 30 novembre 2019. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Qualora lo studente o la studentessa consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2019), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto o iscritta al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

12.3 Comunicazioni sui pagamenti

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it.

Gli studenti e le studentesse beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 13 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 1.300.000,00.

Potrà essere disposto un ulteriore incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento (fatta salva la riserva del 2% per gli studenti e le studentesse universitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7¹), che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando, sarà ripartito fra gli aventi diritto delle tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

Gli studenti e le studentesse inseriti nelle specifiche graduatorie delle tre categorie di "idonei non beneficiari all'assegnazione di posti alloggio" per il corrente anno accademico, previste dall'art. 5 del presente bando, avranno priorità nell'assegnazione delle risorse. Eventuali importi non utilizzati per una delle suddette categorie saranno distribuiti fra le altre due categorie, in proporzione al numero degli aventi diritto.

Agli altri studenti e le studentesse, inseriti nelle altre graduatorie previste dal succitato art. 5, saranno assegnate le risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto nelle graduatorie di cui al precedente comma.

¹"Sono destinatari degli interventi previsti dalle presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ]."

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze). Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.

CAPO V INAMMISSIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 14 - Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo gli studenti e le studentesse che non siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del presente bando.

Sono altresì esclusi gli studenti e le studentesse in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in sede.

I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci mesi nell'anno accademico (escluso il mese di agosto).

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2017/18, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2018/19, decade dal beneficio ottenuto.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

CAPO VI TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 15 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento del contributo per il fitto casa.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n. 37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art. 9 lett. b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società QSM srl, avente sede legale in Catania Via Africa 174, CAP 95129, P.I. 00685340861 – Dati di contatto: Ing. Santi Monasteri – PEC: qsm@actalispec.it; santi.monasteri@qsm.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per gli Studenti.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e pertanto le stesse **non conterranno l'indicazione dell'ISEE e del merito degli studenti**. Saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti e studentesse beneficiari ed esclusi con relativo numero di pratica, corso di studi e numero di matricola.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, accedendo agli "ESITI DELLE GRADUATORIE" nella propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 16 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti e le studentesse anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti e le studentesse cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti e le studentesse, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente o la studentessa risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate", approvato dall'ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 17 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 18 - Postazioni per la compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Gli studenti e le studentesse che intendono utilizzare dette postazioni per caricare la documentazione prevista dal bando con la procedura di upload nell'area riservata del sito devono presentarsi muniti di chiavetta USB o altro dispositivo, contenente la scansione dei documenti da trasmettere attraverso tale procedura.

La compilazione della domanda ed il caricamento in upload della documentazione da parte degli studenti e delle studentesse che utilizzano dette postazioni sono effettuati dagli stessi in autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.

CAPO VIII PUBBLICITÀ E FONTI NORMATIVE

Art. 19 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 20 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n. 2 del 29/05/2007 art. 27 comma 2 e n. 3 del 5/03/2008, art. 4 comma 3, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 29/10 del 22.05.2008, n. 48/14 del 2/12/2014, n. 54/8 del 10/11/2015, n. 3/11 del 19 gennaio 2016, n. 49/15 del 13/09/2016, n. 51/44 del 17/11/2017 e n. 45/14 dell'11/09/2018, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 18 gennaio 2019

F.to Il Direttore del Servizio
Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per studenti
Dott. Mario Bandel